



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 15/10/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2014, n. 1906

Cont. 488/14/FR - TAR Puglia Lecce - Sig. P. A. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Sig. A.P., con ricorso innanzi al TAR Puglia Lecce, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 005814 assunto dall'Ufficio Demanio in data 3.02.2014, con cui rigetta l'istanza di concessione demaniale del 31.10.2013 acquisita al prot. con n. 0044373, sostanzialmente reiterativa della precedente omologa istanza del 16.02.2006 acquisita al prot. n. 008765; della nota del 9.01.2014 contenente il "preavviso di rigetto" redatto e comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990; nonché, ove occorra e nei limiti del dedotto interesse: della deliberazione di G.R. n. 2273 del 13.10.2011 di approvazione del PRC; della delibera n. 33 del 16.02.2012 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli e dell'atto di indirizzo con essa asseritamente emesso; della circolare della Regione Puglia Servizio demanio del 23.02.2012 prot. N. 0003195.

Il Servizio Demanio e Patrimonio con nota prot. n. AOO_108-0011472 del 24.07.2014 ha evidenziato la non opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia trattandosi di questione non rientrante nella competenza regionale.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dal Sig. A. P. dinnanzi al TAR Puglia Lecce per le motivazioni contenute in narrativa;
- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola